

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA****CANCELLERIA FALLIMENTARE****(fax041-2402267—email:stefania.patron@giustizia.it)****Spett. EDICOM
Sede Mestre****Via telefax 041-5351923****OGGETTO: pubblicità ex art. 12bis co.3 L. n. 3/2012**

Trasmetto copia conforme del decreto n 14/16 R.Crisi del 5/05/2017 affinché codesta società provveda all'inserimento del medesimo presso il sito del Tribunale di Venezia così come disposta dal Tribunale sezione civile con il decreto stesso.

Restando in attesa di un cortese cenno di assicurazione dell'avvenuta pubblicazione porgo cordiali saluti.

Ve, 05/05/2017**Funzionario Giudiziario
Stefania Patron**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefania Patron', written over the typed name.

N. 14/2016 R. Crisi

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Sezione I civile

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.4.2017,

ha emesso il seguente

DECRETO.

Il sig. Nicola Bovo ha chiesto la nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15 co. 9 L. 3/2012, il quale è stato individuato nella persona del dott. Federico Zanenghi.

In data 27.10.2016 il sig. Nicola Bovo ha, poi, depositato un piano del consumatore, corredato dalla documentazione di cui all'art. 9 co. 2 L. 3/2012 e dalla relazione particolareggiata di cui all'art. 9 co. 3 *bis* della medesima legge.

A seguito di una prima richiesta di integrazioni, è stato depositato in data 25.11.2016 un documento integrativo e, a seguito di una ulteriore richiesta di integrazioni, è stato depositato un secondo documento integrativo in data 7.2.2017.

È stata, quindi, fissata udienza ai sensi dell'art. 12 *bis* L. 3/2012 per il 19.4.2017, alla quale ha presenziato informalmente il creditore Unicredit s.p.a. che ha espresso il proprio favore rispetto alla omologa del piano del consumatore così come integrato.

Va, innanzitutto, valutato se il sig. Bovo rientri nell'ambito oggettivo di applicabilità della disciplina di cui alla L. 3/2012.

A tal fine, è necessario stabilire se l'istante si trovi in una situazione di sovraindebitamento.

L'art. 6 co. 2 ler^a a) L. 3/2012 definisce il sovraindebitamento come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Nell'ipotesi in esame, il sig. Bovo ha contratto ingenti debiti nei confronti di 4 istituti di credito in relazione a mutui ipotecari per complessivi € 1.141.000,00 (si veda il prospetto di cui alla integrazione depositata il 7.2.2017, pag. 6).

Inoltre, il sig. Bovo ha debiti tributari per complessivi € 107.916,42 (si veda il prospetto di cui alla integrazione depositata il 7.2.2017, pag. 6).

Infine, il sig. Bovo ha un ulteriore debito, pari ad € 13.200,00, derivante dall'obbligo, stabilito con sentenza del Tribunale di Venezia n. 88/1994, di corrispondere in favore della sorella invalida un assegno alimentare pari ad € 1.100,00 mensili.

Deve ritenersi che il sig. Bovo si trovi in una situazione di rilevante difficoltà ad adempiere in maniera ordinata e regolare alle obbligazioni dallo stesso assunte, e ciò in quanto egli non dispone di alcun reddito, non ha liquidità ed è proprietario di un considerevole patrimonio immobiliare non prontamente liquidabile.

Infatti, il sig. Bovo ha svolto sino al 2011 la attività di intermediario finanziario e, a causa della crisi del settore, è rimasto in seguito privo di occupazione.

L'istante non dispone, quindi, allo stato, di alcun reddito e deve fare fronte al sostentamento della sorella invalida (oltre a dover contribuire al menage del nucleo familiare, composto dalla sola moglie che dispone di un reddito

proprio).

Tuttavia, il sig. Bovo ha ereditato un ingente patrimonio immobiliare del valore stimato di complessivi € 1.986.600,00 (si veda il prospetto di cui alla integrazione depositata il 7.2.2017, pag. 4).

È, allora, evidente che il sig. Bovo, non disponendo di un patrimonio prontamente liquidabile per fare fronte alle obbligazioni assunte, si trova nella difficoltà di adempiere con regolarità alle obbligazioni dallo stesso assunte, sebbene il suo patrimonio, una volta liquidato, sia più che capiente rispetto ai debiti contratti.

Deve, quindi, ritenersi che l'istante versi in una situazione di crisi reversibile, rientrando nella previsione di cui all'art. 6 co. 2 lett. a) L. 3/2012. La situazione sopra descritta va distinta dalla diversa fattispecie, pure contemplata dalla norma da ultimo citata, della irreversibile e definitiva incapacità a fare fronte alle obbligazioni assunte ('definitiva incapacità di adempierle regolarmente').

Si tratta, a questo punto, di valutare se il sig. Bovo presenti i requisiti richiesti sotto il profilo soggetto dall'art. 6 L. 3/2012 e, in particolare, se l'istante rientri nella nozione di consumatore.

L'art. 6 co. 2 lett. b) L. 3/2012 definisce il consumatore quella persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

La Suprema Corte ha, da ultimo, chiarito che la nozione di "consumatore abilitato al piano", quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l'esercizio delle altre prerogative previste dalla L. n. 3 del 2012, pur non escludendo il professionista o l'imprenditore - attività non incompatibili purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte

da esse e confluente nell'insolvenza -, comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvi solo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che vanno pagati in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012 (così Cass. 1869/2016).

Nell'ipotesi in esame, non è emerso né è stato rilevato dal professionista nominato che i debiti contratti dal sig. Bovo siano inerenti alla attività professionale dallo stesso in precedenza svolta (intermediario finanziario e immobiliare).

Deve, pertanto, ritenersi soddisfatto nel caso in esame il requisito soggettivo richiesto al fine di poter proporre un piano del consumatore.

Quanto, poi, alle condizioni previste dall'art. 7 co. 2 L. 3/2012, il professionista nominato ha dato atto che il sig. Bovo non è sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quella in esame, non risulta aver utilizzato negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L. 3/2012 né ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012.

Inoltre, il sig. Bovo ha fornito la documentazione che consente di ricostruire nel suo complesso la sua situazione economica e patrimoniale.

Ciò detto e venendo al contenuto del piano del consumatore proposto dal

sig. Bovo, lo stesso si propone di pagare al 100% i debiti prededucibili, i debiti privilegiati e quelli chirografari mediante la liquidazione di parte del suo patrimonio immobiliare (nello specifico, immobile sito in Mirano (VE) e attualmente adibito ad abitazione familiare, immobili siti in Zelarino (VE) via Castellana 99 g/i/m e via Visinoni 2 nonché immobile sito in Mestre (VE) via Verdi 102).

Nell'ipotesi in cui il ricavato della cessione degli immobili sopra indicati, da effettuarsi entro il 30.6.2018, non fosse sufficiente a soddisfare integralmente i creditori, il sig. Bovo ha dichiarato di mettere a disposizione l'ulteriore immobile sito in Mestre (VE) via Cecchini 17-19.

Il piano, così come proposto, risulta fattibile ed è idoneo al soddisfacimento dei creditori, posto che sono in atti le stime degli immobili messi a disposizione e dalle stesse emerge come il valore di detti cespiti sia ampiamente sufficiente al pagamento dei debiti esistenti.

Ancora, non sussistono elementi per ritenere che il sig. Bovo abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento mediante un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, posto che l'istante dispone di un patrimonio immobiliare più che capiente rispetto alle obbligazioni assunte.

A ciò si aggiunga che il sig. Bovo ha subito gli effetti della grave crisi tuttora perdurante, posto che ha perso il lavoro e non è più stato in grado di ricavare dalla locazione degli immobili di sua proprietà somme sufficienti a far fronte ai debiti contratti.

Per tutto quanto sin qui detto, il piano del consumatore, così come depositato il 27.10.2016 e integrato in data 25.11.2016 e in data 7.2.2017

può essere omologato.

P.Q.M.

visto l'art. 12 bis L. 3/2012,

- 1) omologa il piano presentato per la composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Bovo Nicola in data 27.10.2016, così come integrato in data 25.11.2016 e in data 7.2.2017;
- 2) dispone la pubblicazione del presente decreto presso il sito del Tribunale di Venezia;
- 3) dispone la trascrizione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, prescritta dall'art. 12 bis co. 2 u.c. L. 3/2012;
- 4) invita il professionista nominato a presentare nota per la liquidazione delle proprie competenze.

Si comunichi

Venezia, 4.5.2017

Il Presidente



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PER COPIA CONFORME



Venezia, li 5/5/17

IL CANCELLIERE CI
Stefania Patroni